

## **Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19**

del 20 marzo 2020

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020 con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato lo stato di necessità su tutto il territorio del Cantone Ticino;

preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp);

preso atto delle previsioni attuali sull'evoluzione dell'epidemia causata dal coronavirus (COVID-19), secondo le quali la situazione di emergenza continuerà anche nelle prossime settimane; occorre pertanto prevedere disposizioni che permettano agli Esecutivi di Comuni, Patriziati e Consorzi di Comuni di emettere le decisioni necessarie, in particolare in caso di malattia da parte dei loro membri; occorre inoltre tenere conto del fatto che in base alle misure di sicurezza vi è in pratica oggi un'impossibilità dei Legislativi per trovarsi a deliberare;

richiamati l'art. 118 della Costituzione federale, l'art. 30 e l'art. 40 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili all'essere umano nonché l'art. 1a dell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus del 13 marzo 2020;

richiamato l'art. 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 nonché gli articoli 3 e 22 della legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007;

in parziale deroga ai disposti della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

decreta:

### **Art. 1**

Le sessioni ordinarie e straordinarie dei Legislativi comunali sono sospese fino al 19 aprile 2020 compreso. Nel caso di assoluta urgenza relativa a oggetti di competenza del Legislativo, i Municipi dispongono le misure e gli interventi necessari; essi sottopongono a posteriori gli oggetti all'organo legislativo per ratifica a conclusione dello stato di necessità.

### **Art. 2**

Nell'impossibilità della tenuta di una seduta alla presenza dei suoi membri, il Municipio può indire sedute a distanza. Sono da salvaguardare le modalità decisionali e di verbalizzazione previste dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC). Va inoltre garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

### **Art. 3**

Se la maggioranza assoluta dei suoi membri per assenza causata dal COVID-19 non può

partecipare ad una seduta, anche tenuta secondo la modalità dell'art. 2, il Municipio può validamente deliberare sugli oggetti qualunque sia il numero dei presenti. Non si applica l'art. 99 cpv. 3 LOC. Sono riservati gli articoli 118 cpv. 3 e 120 LOC sulle competenze del Sindaco e le relative supplenze.

**Art. 4**

Il Municipio, il Sindaco o un altro membro informano immediatamente il Consiglio di Stato nel caso di rischio d'impossibilità deliberativa del collegio municipale oppure di erogazione dei servizi essenziali alla popolazione per motivi legati all'epidemia.

**Art. 5**

Sono riservati i provvedimenti di vigilanza secondo gli articoli 194 e seguenti LOC in caso di abusi nell'applicazione del presente decreto.

**Art. 6**

Le disposizioni del presente decreto sono analogamente applicabili ai Consorzi di Comuni secondo la legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 e ai Patriziati in base alla legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in quanto necessarie all'erogazione di loro servizi e decisioni essenziali.

**Art. 7**

Restano riservate le disposizioni del decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020.

**Art. 8**

Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul sito del Cantone (pubblicazione straordinaria ex art. 9 LPU) ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 20 marzo 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnaldo Coduri